

- 5.8.3 Cabine senza porte**  
Se una cabina non ha porte devono essere eseguite le seguenti integrazioni:
- si deve installare una porta di cabina motorizzata in conformità con la EN 81-1:1998, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10 oppure con la EN 81-2:1998, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10, oppure
  - si deve installare una porta di cabina ad apertura manuale in conformità con la EN 81-1:1998, 8.6, 8.7.1, 8.9 e 8.10 oppure con la EN 81-2:1998, 8.6, 8.7.1, 8.9 e 8.10.
- 5.8.4 Blocco delle botole di soccorso sulla cabina**  
Se sulla cabina è installata una botola di soccorso il suo dispositivo di blocco deve essere conforme a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.12.4.2 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.12.4.2.
- 5.8.5 Resistenza del tetto della cabina e botola di soccorso**  
Il tetto della cabina e le eventuali botole di soccorso devono essere conformi a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.13.1 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.13.1.
- 5.8.6 Protezione sul tetto della cabina**  
Il tetto della cabina deve essere controllato per assicurarsi che la distanza libera orizzontale oltre e perpendicolarmente al bordo esterno non superi 0,30 m. Se non è così, allora si deve adottare uno dei seguenti provvedimenti:
- il tetto della cabina deve essere ampliato in modo che la distanza libera sia minore di 0,30 m;
  - deve essere montato un parapetto sul tetto della cabina in conformità con quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.13.3 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.13.3 oppure dal prEN 81-21;
  - deve essere installata una difesa per tutta l'altezza del vano di corsa in modo che la distanza libera sia minore di 0,30 m.
- 5.8.7 Ventilazione della cabina**  
La ventilazione della cabina deve essere sufficiente, in base ai regolamenti nazionali. Dove non esistano regolamenti nazionali si deve applicare la EN 81-1:1998, 8.16 oppure la EN 81-2:1998, 8.16.
- 5.8.8 Illuminazione ed illuminazione d'emergenza nella cabina**
- 5.8.8.1** La cabina deve avere un'illuminazione elettrica permanentemente installata. Dove questa fosse inadeguata, deve essere resa conforme a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.17.1, 8.17.2, 8.17.3 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.17.1, 8.17.2, 8.17.3.
- 5.8.8.2** L'illuminazione d'emergenza deve essere conforme a quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 8.17.4 oppure dalla EN 81-2:1998, 8.17.4.
- 5.9 Sospensione, compensazione e protezione contro l'eccesso di velocità**
- 5.9.1 Protezione delle pulegge di frizione, delle pulegge e dei pignoni**  
Le pulegge di frizione, le pulegge e i pignoni devono essere protette in conformità con la EN 81-1:1998, 9.7 oppure con la EN 81-2:1998, 9.4.
- 5.9.2 Paracadute e limitatore di velocità negli ascensori elettrici**  
Tutti gli ascensori elettrici devono avere un paracadute azionato da un limitatore di velocità.  
Si deve controllare che l'intero sistema, che comprende il paracadute e il limitatore di velocità, sia compatibile, e si deve eseguire una prova per assicurarsi che il sistema funzioni correttamente. Se non fosse così, si deve regolare il sistema (senza interferire